



N. R.G. 4019/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Daniele	VENIER	Presidente relatore
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice
dott. Edoardo	SIRZA	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4019/2020** promossa da:

BUCCI BRUNO (C.F. BCCBRN49A26H917H), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA BENERICETTI del Foro di Bologna, pec: avv.andreabenericetti@ordineavvocatibopec.it

ATTORE

contro

COVEME S.P.A. (C.F. 02490361207), con sede legale in (34170) Gorizia (GO), Località S. Andrea, via Gregorcic 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLA ANCARANI, MARIO BARALDI e FRANCESCA GIBBONI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PIERPAOLO SAFRET, in Trieste, Foro Ulpiano n. 3

CONVENUTA

OGGETTO: "altri istituti di diritto societario"

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente il 12.11.2021

Per l'attore:



“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata nel diritto d’impresa

Preliminarmente nel rito

Rigettare l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta siccome infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto dichiarare competente il Tribunale di Trieste a decidere nella causa R.G. n. 4019/2020 di cui si discute e conseguentemente disporre gli opportuni provvedimenti di legge per il proseguimento della causa avanti a sé.

In via principale nel merito

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, contrariis rejectis, condannare COVEME S.P.A. al pagamento a favore dell’Ing. Bruno Bucci della somma di €. 449.608,50 in ottemperanza agli impegni assunti da COVEME S.P.A. nei suoi confronti con la proposta contrattuale dell’1.2.1999, o alla diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria.

Con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così decidere e giudicare

In via principale

in via pregiudiziale e preliminare:

a. dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Trieste per tutte le domande svolte dall’ing. Bucci giacché le parti del presente giudizio sono vincolate dalla clausola compromissoria presente all’art. 29 dello statuto di Coveme S.p.A. ed è pertanto competente il Collegio Arbitrale e, conseguentemente, dichiarare improcedibile la domanda dell’ing. Bucci;

b. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dichiara il proprio difetto di competenza a favore del Collegio arbitrale statutariamente previsto, dichiarare inammissibile la domanda dell’ing. Bucci per abuso del processo da parte dell’ing. Bucci per aver formulato una domanda palesemente temeraria e per difetto di



legittimazione passiva di Coveme S.p.A. per i motivi esposti in narrativa ed assumere ogni necessario provvedimento conseguente;

c. in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non ritenga di declinare la propria competenza dichiarando competente il Collegio arbitrale, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda dell'ing. Bucci perché prescritta ai sensi dell'art. 2949 c.c.;

Nel merito

d. in via del tutto subordinata, nel merito, e solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non accolga le domande sopra formulate in via preliminare e pregiudiziale:

d.1 rigettare tutte le domande formulate dall'ing. Bucci in quanto prescritte ed infondate in fatto e in diritto;

d.2 in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovute per i motivi esposti in narrativa le somme percepite dall'ing. Bucci e pari ad euro 86.333,33 per gli ultimi 4 mesi del 2014, oltre ad euro 13.388,88 per i primi due mesi del 2015, ad euro 29.571 percepiti nel 2018, e ad euro 6.616,85 per maggior importo incassato a titolo di TFM e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Coveme S.p.A. alla restituzione dei predetti importi, complessivamente pari ad euro 135.910,06, condannando l'ing. Bucci alla restituzione degli stessi, e/o, comunque accertare e dichiarare il diritto di Coveme S.p.A., alla compensazione di dette somme con gli importi che risultassero eventualmente dovuti all'ing. Bucci;

In ogni caso

e. condannare l'ing. Bucci per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. alla somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;

f. con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, ai sensi del quale "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando



esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 14.12.2020 l'ing. Bruno Bucci esponeva: che in data 1.2.1999 aveva sottoscritto per accettazione la proposta del sig. Pier Luigi Miciano, legale rappresentante, azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coveme S.p.a., di nomina alla carica di amministratore delegato della predetta società; che nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 1.3.1999 era stato quindi nominato consigliere delegato, con tutti i poteri e le deleghe spettanti all'amministratore delegato, carica che aveva ricoperto sino al 23.9.2014, svolgendo in seguito, per la stessa società, funzioni di procuratore sino al 14.4.2017 e di consigliere sino al 16.1.2018; che l'art. 3.1 della proposta prevedeva che, in caso di revoca dalla carica di amministratore per cause diverse dalla proposizione di una fondata azione di responsabilità o in caso di recesso per giusta causa dalla carica stessa, egli avesse diritto a percepire una somma pari al 150% dei suoi compensi annui; che, essendo cessato dall'incarico di consigliere delegato il 23.9.2014, egli aveva maturato il diritto a tale emolumento, da calcolarsi sulla base dell'ultimo compenso lordo di Euro 299.730,00 percepito nel 2014 quale consigliere delegato.

Ciò esposto, allegando che la propria richiesta stragiudiziale di liquidazione dell'importo dovuto era stata respinta, l'ing. Bucci evocava in giudizio Coveme S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 449.608,50, o di quella maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

2. Si costituiva la convenuta, la quale innanzitutto procedeva a una ricostruzione del rapporto intercorso con l'attore. Esponeva che questi era stato nominato, con delibera assembleare del 15.2.1999, consigliere di amministrazione sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2000, dietro pagamento di un compenso annuo, deliberato a parte, di lire 327.000.000, venendo inoltre designato dal Consiglio di Amministrazione amministratore delegato, carica che gli era stata rinnovata negli anni; che il 15.9.2014 l'assemblea aveva deliberato un compenso base per l'attore di Euro 45.000,00 per l'esercizio 2014, mentre il consiglio d'amministrazione, pur



revocando i precedenti poteri da amministratore delegato, aveva stabilito un compenso lordo annuo di Euro 259.000,00 *“per le particolari cariche ricoperte”* (pag. 5 della comparsa di risposta); che deliberazioni di analogo contenuto erano state adottate con riferimento ai compensi dell'ing. Bucci per gli esercizi del 2015, 2016 e 2017; che il 9.1.2018 l'attore aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore.

In diritto, la convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito sulla base dell'art. 29 dello statuto sociale vigente, approvato il 5.6.2007, che demanda *“all'esclusiva decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna ... anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati), ovvero quelle promosse nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale; l'accettazione dell'incarico rende vincolanti, anche per costoro, le disposizioni della presente clausola”*; precisava, al riguardo, che la clausola compromissoria, già presente nella precedente versione dello statuto approvata il 21.7.1997, era – per giurisprudenza consolidata – applicabile anche a coloro che, come l'attore, erano cessati dalla carica di amministratore.

Nel merito, eccepiva la prescrizione del credito azionato dall'ing. Bucci, essendo decorso nel momento della prima richiesta di pagamento del compenso, inviata il 3.11.2020, il termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., nella specie decorrente dal 15.9.2014, data dell'asserita revoca dalla carica di amministratore delegato; contestava la propria legittimazione passiva, in quanto il titolo della domanda attorea era costituito da un preteso accordo concluso con il dott. Miciano, mai approvato dal consiglio di amministrazione. Deduceva infine l'infondatezza della domanda attorea, rilevando che l'accordo concluso con il Miciano riguardava una fase anteriore alla prima nomina dell'ing. Bucci quale amministratore, ed era stato superato dai successivi accordi intercorsi con Coveme S.p.a. sulla base delle delibere assembleari e consiliari, le quali mai avevano previsto in favore dell'ing. Bucci il compenso giudizialmente richiesto; evidenziava inoltre che nei bilanci di Coveme, predisposti dallo stesso attore, non erano stati effettuati accantonamenti relativi alla somma in questione, la quale era stata comunque pattuita per la sola ipotesi di revoca o recesso nel periodo compreso



tra la nomina di amministratore delegato, nel 1999, e la cessazione della durata triennale della carica nel 2001. In via subordinata, deduceva in compensazione il proprio controcredito, quantificato in Euro 135.910,06, a titolo di compensi percepiti dall'ing. Bucci successivamente alla revoca, e di differenza tra l'indennità di fine rapporto dovutagli e quella maggiore liquidata.

Ciò esposto, la convenuta chiedeva: di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale previsto dallo Statuto; di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, per abuso del processo, in virtù della sua temerarietà; nel merito, in via principale, di rigettare, per prescrizione o infondatezza, la domanda stessa; in via subordinata, di condannare l'attore alla restituzione della somma di Euro 135.910,06, o comunque di accertare il diritto di Coveme alla compensazione di tale somma con quella eventualmente dovuta al Bucci. Il tutto con vittoria di spese, e condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96, I co. c.p.c..

3. Alla prima udienza di comparizione, l'attore contestava l'eccezione di compromesso e richiedeva la concessione dei tripli termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. Pierluigi Miciano, istanze cui si opponeva la convenuta, la quale insisteva per l'immediata rimessione della causa in decisione.

Invitate le parti, con ordinanza dd. 26.4.2021, a precisare le conclusioni, in considerazione del carattere potenzialmente dirimente dell'eccezione di arbitrato, la causa è stata rimessa al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

4. L'eccezione di incompetenza per arbitrato rituale, sollevata dalla convenuta, è fondata e va pertanto accolta.

Le parti controvertono in ordine all'interpretazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto sociale (doc. 48 di parte convenuta), nella formulazione (approvata dall'assemblea dei soci con delibera dd. 5.6.2007) vigente sia all'epoca del preteso insorgere del diritto azionato dall'attore, sia al momento della proposizione della domanda giudiziale.

L'art. 29 dello Statuto dispone, al primo comma che *“Tutte le eventuali controversie insorgenti fra i soci ovvero tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere Assembleari e*



ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere devolute, su iniziativa della parte più diligente, all'esclusiva decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna”.

I successivi commi disciplinano modalità di nomina degli arbitri, designazione del Presidente del Collegio, sede dell'arbitrato, norme applicabili (“*Il Collegio arbitrale deciderà, nel rispetto della procedura di rito e secondo le norme di diritto...*”), vincolatività delle decisioni, spese dell'arbitrato.

Al penultimo comma, che qui rileva, è stabilito che “*Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati), ovvero quelle promosse nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale; l'accettazione dell'incarico rende vincolanti, anche per costoro, le disposizioni della presente clausola*”.

5. Secondo l'attore, la clausola, menzionando gli “amministratori” senza ulteriori specificazioni, non potrebbe essere applicata a chi, come lui, non rivesta più tale carica al momento dell'introduzione della causa.

5.1 In contrario, si osserva che la clausola appare opponibile all'amministratore in relazione a tutte le controversie “*che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”. E' il titolo della pretesa, e quindi la derivazione del diritto azionato dal rapporto contrattuale tra amministratore e società, che rileva ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria, e non invece la persistenza, al momento della proposizione della domanda, del rapporto stesso.

Deve quindi ritenersi che la clausola compromissoria in esame si applichi anche alle controversie aventi a oggetto pretese economiche conseguenti al recesso o alla revoca dell'amministratore, trovando le stesse causa nel rapporto, organico o contrattuale, con la società (del resto, proprio in forza delle esposte argomentazioni, mai si è dubitato del fatto che la clausola compromissoria si applichi alle controversie aventi a oggetto il recesso o l'esclusione del socio; v., ad es., Cass. n. 15697/2019; Cass. S.U. n. 13722/2016).



In contrario non appare rilevare la circostanza, evidenziata dall'attore in comparsa conclusionale (v. pagg. 14-15), della possibile successiva soppressione della clausola compromissoria (disciplinata dallo stesso articolo 29 dello Statuto, che richiede l'approvazione con delibera dei soci adottata con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale), della quale l'ex amministratore non avrebbe, in difetto di un obbligo di comunicazione, conoscenza, essendo quindi impossibilitato di sapere se, in caso di insorgenza di una controversia, se egli sia ancora o no vincolato alla clausola, posto che la vigenza e il contenuto di uno Statuto di società di capitali sono agevolmente accertabili mediante accesso al Registro delle Imprese.

6. L'attore ha, in secondo luogo, eccepito la nullità, per genericità e indeterminatezza, della clausola, la quale non specificherebbe la controparte dell'amministratore, e quindi il destinatario dell'iniziativa processuale di questo. In particolare, mentre il primo comma dell'art. 29 dello Statuto precisa che le controversie debbono intercorrere *"fra i soci ovvero tra i soci e la Società"*, individuando tutte le parti coinvolte, il capoverso in questione si limita a menzionare *"amministratori, liquidatori e sindaci"*, ma non anche le loro controparti, impedendo quindi di comprendere a quali controversie la previsione statutaria sia applicabile.

6.1 Occorre muovere nuovamente dall'oggetto delle controversie soggette alla clausola compromissoria, e quindi dall'inerenza al *"rapporto sociale"*, elemento che induce a ritenere che tra i soggetti destinatari della controversia instaurata dall'(ex) amministratore non possa che esservi anche la società.

E, invero, in primo luogo, vanno ricomprese nell'ambito dei <<rapporti sociali>> *"tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardano l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società"* (Cass., 7.7.2016, ord. n. 13956, che ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa in relazione alla causa promossa da un amministratore per ottenere il pagamento del compenso, in quanto relativa ai "rapporti societari", da intendersi nei sensi testé indicati).



In secondo luogo, l'inclusione, nell'ambito della clausola compromissoria, delle liti tra amministratori e società, si ricava dal richiamo contenuto nel penultimo comma dell'art. 29 dello Statuto, riguardante le cause promosse dagli amministratori, alla disciplina prevista dal primo comma, che menziona espressamente proprio la società tra i soggetti interessati dalla clausola compromissoria.

Ritiene dunque il Collegio, anche in virtù dei criteri interpretativi dettati, da un lato, dall'art. 1367 c.c. (secondo il quale *“nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”*), come nel caso in cui si reputasse che la clausola in esame non avesse inteso indicare le controparti dei soggetti – amministratori, liquidatori e sindaci - ivi menzionati, le quali vanno invece individuate sulla base dell'oggetto delle controversie previste dalla clausola), dall'altro dall'art. 808 *quater* c.p.c. (*“nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*), che la clausola in questione sia applicabile alle controversie tra (ex) amministratori e società aventi a oggetto i rapporti sociali.

7. Infine l'ing. Bucci ha sostenuto l'estraneità della clausola compromissoria al negozio posto a fondamento della domanda, costituito dall'accordo stipulato in data 1.2.1999 con il dott. Miciano (doc. 1 di parte attrice), legale rappresentante e socio di maggioranza di Coveme S.p.a., *“quindi con tutti i titoli e soprattutto i poteri di assumere e formalizzare impegni per conto di COVEME”* (pag. 13 della comparsa conclusionale), accordo nel quale non venne pattuita alcuna deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'argomento difensivo non appare persuasivo, in quanto è proprio la circostanza, allegata dall'attore, che parte dell'accordo sia non il Miciano, ma la società, da questo legalmente rappresentata, a fondare, unitamente all'oggetto della domanda, l'applicazione della clausola alla presente controversia, sia dal punto di vista soggettivo (controversia tra amministratore e società), sia da quello oggettivo (inerenza ai rapporti sociali e, segnatamente, al rapporto contrattuale tra amministratore e società).



8. Conclusivamente, essendo la presente controversia devoluta al Collegio Arbitrale previsto dall'art. 29 dello Statuto, va dichiarata, ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., l'incompetenza del Tribunale di Trieste.

Si assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa (v. Corte Cost., sent. 223/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, II comma c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c.).

9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Quanto alla loro liquidazione, il valore della controversia rientra nell'ambito dello scaglione delle cause da Euro 520.000,00 a Euro 1.000.000,00. L'art. 6 D.M. 55/2014 dispone che, per le controversie di valore superiore a Euro 520.000,00, si applichino di regola incrementi percentuali fino al 30% in più dei parametri previsti per le cause di valore sino a Euro 520.000,00. Peraltro, quello pari al 30% è l'aumento massimo ("*fino al*") apportabile ai parametri, che ben può quindi essere contenuto in una percentuale inferiore, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 4 D.M. 55/2014.

Nella specie, tenuto conto della definizione in rito della causa e della limitata durata del giudizio, risoltosi con la celebrazione di due sole udienze, appare adeguato apportare un aumento del 10% ai valori medi previsti - per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa quella istruttoria, non svoltasi) - per le controversie di valore sino a Euro 520.000,00.

9.1 Va invece respinta la domanda ex art. 96, I co. c.p.c. formulata dalla convenuta, considerato che l'accoglimento dell'eccezione di arbitrato ha comportato l'esame di questioni di carattere interpretativo di non immediata soluzione, tali da escludere che la difesa dell'attore possa reputarsi caratterizzata da mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4019/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:





- dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al Collegio arbitrale previsto dall'art. 29 dello Statuto di Coveme S.p.a.;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Collegio arbitrale;
- rigetta la domanda ex art. 96, I co. c.p.c. formulata dalla convenuta;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in Euro 12.619,20 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - *ex lege*.

Trieste, 1 aprile 2022

Il Presidente estensore
dott. Daniele Venier

Arbitrato in Italia

